



## LEGGE DI STABILITA' 2013

*(testo approvato con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228)*

### INDICE

Modifiche al D.P.R. 115/02 che incidono sulla decisione di appello e sul CU	<i>Pag. 2</i>
Modifiche al processo telematico (obbligatorietà deposito telematico)	<i>4</i>
Modifiche alle notificazioni	<i>8</i>
Modifiche alla Legge Fallimentare	<i>15</i>
Modifiche al Codice di Procedura Civile e disposizioni di attuazione	<i>16</i>
Modifiche al processo tributario	<i>20</i>
Attuazione della sentenza Corte Cost. 223/2012	<i>21</i>
Codice antimafia ed azioni esecutive	<i>22</i>
Contributo Unificato, aggiornato ai nuovi importi	<i>23</i>
Tabella delle altre novità	<i>30</i>

\*\*\*

**MODIFICHE AL D.P.R. 115/02**  
**CHE INCIDONO SULLA DECISIONE DI APPELLO E SUL C.U.**

Per i procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge di stabilità e del conseguente obbligo al pagamento dell'ulteriore contributo, che sorge al momento del deposito (così il nuovo comma 1-quater inserito nell'art. 13 del d.P.R. 115/2012).

**VECCHIO TESTO**

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Art. 13 (Contributo Unificato: Importi)  
Omissis

-

**NUOVO TESTO**

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

**Art. 13 (Contributo Unificato: Importi)**  
Omissis

-

**COMMA 1- QUATER.**

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso

**ENTRATA IN VIGORE**

Le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» (Art. 1, comma 18).

L'art. 1 comma 25 della legge di stabilità ha anche modificato gli importi del Contributo Unificato per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

#### VECCHIO TESTO

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Art. 14  
Omissis

-

#### NUOVO TESTO

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Art. 14  
Omissis

-

#### COMMA 3-TER

Nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste". Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

#### ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (art. 1 comma 29).

## MODIFICHE AL PROCESSO TELEMATICO

L'art. 1 comma 19 della Legge di stabilità, modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in particolare introducendo il nuovo art. 16-bis dove si prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. Le nuove disposizioni si applicano con decorrenza dal 30 giugno 2014 quanto ai tribunali mentre negli uffici giudiziari diversi dai tribunali si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### VECCHIO TESTO

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

-

### NUOVO TESTO

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

#### **Art. 16-bis.**

#### **Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali**

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti a parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al

deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche

## **ENTRATA IN VIGORE**

Per i tribunali: dal 30 giugno 2014.

Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali: dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti sono adottati ai sensi dell'art. 16-bis comma V, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012.

### **Art. 16-ter.**

**Publici elenchi per notificazioni e comunicazioni.**

**A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici**

elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

**ENTRATA IN VIGORE**

Dal 15 dicembre 2013

**Art. 16-quater.**

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994 n. 53

1. (modifiche alla l. 53/94): omissis

*Vedi tavole sinottiche che seguono*

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

**Art. 16-quinquies.**

Copertura finanziaria

Omissis

## MODIFICHE ALLE NOTIFICAZIONI

L'art. 1 comma 19 della Legge di stabilità, modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introduce il nuovo art. 16-quater.

### VECCHIO TESTO

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta

Art. 3.

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità

idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del

### NUOVO TESTO

Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1, **effettuata a mezzo del servizio postale**, il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta

Art. 3.

1. Il notificante **che procede a norma dell'articolo 2** deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità

idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del



registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis c.p.c., in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.

registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

~~3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis c.p.c., in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.~~

#### **Art. 3-bis**

**1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.**

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al

**comma 2.**

**6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.**

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, ~~a mezzo posta elettronica certificata, ovvero~~ mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

~~1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.~~

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo

studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2)) l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli

studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2)) l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila **la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9** è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli

precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per

precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

**4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata**

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. **Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi**

l'imposta di bollo, con le stesse modalità e **telematici** procedure, in quanto applicabili.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Le nuove disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'art. 16-quater comma 2 (che deve essere emanato entro 180 giorni).

## MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

Come detto, l'art. 1 comma 19 della Legge di stabilità, modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, il n. 3) del comma 19 cit., modifica l'art. 17 della l. 221/2012 che a sua volta introduce modifiche alla legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il sistema di modifiche per rinvio, comporta le modificazioni che seguono.

### VECCHIO TESTO

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267  
Legge Fallimentare

Art. 93 comma II

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.

### **\*\*\*Altre modifiche:**

Art. 1 comma 19  
n. 2)

### NUOVO TESTO

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267  
Legge Fallimentare

Art. 93 comma II

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. **L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.**

**Introduzione del comma 2-bis.**

**Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.**

## MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'art. 1 comma 20 della Legge di stabilità, modifica il codice di procedura civile. In particolare, viene riscritta la disciplina di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c. relativi alla mancata o contestata dichiarazione del terzo nei procedimenti di espropriazione presso terzi. Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

### VECCHIO TESTO

Codice di procedura civile  
Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

### NUOVO TESTO

Codice di procedura civile  
Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443

Art. 543. (Forma del pignoramento)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
- 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi

Art. 543. (Forma del pignoramento)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente **nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;**
- 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al



terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

#### Art. 547. (Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

#### Art. 548.

Mancata o contestata dichiarazione del terzo

Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se

terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata **ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.**

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

#### Art. 547. (Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente **o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata**, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

#### Art. 548.

**Mancata dichiarazione del terzo.**

**Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma,**

intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma.

**quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.**

**Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.**

**L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.**

**Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore**

Art. 549.

#### **Contestata dichiarazione del terzo.**

**Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.**

Art. 549.

Accertamento dell'obbligo del terzo.

Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

ENTRATA IN VIGORE (art. 1 comma 21)

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità.

\*\*\*In tema di esecuzione, si segnala anche il nuovo art. 294-bis, in seno alla legge 266/2005 (art. 1 comma 24 L. Stabilità): *«non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».*

Art. 152-bis.

(Liquidazione di spese processuali)

Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 152-bis.

(Liquidazione di spese processuali)

Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il **decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.** La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## MODIFICHE AL PROCESSO TRIBUTARIO

L'art. 1 commi 30 e 32 della Legge di stabilità, modifica il d.lgs. 546/1992

D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546  
Disposizioni sul processo tributario

D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546  
Disposizioni sul processo tributario

Art. 11 - Capacità di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

Art. 11 - Capacità di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

**3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali**

Art. 15.

Spese del giudizio

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese,

Art. 15.

Spese del giudizio

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese,

a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

2-bis Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

2-bis Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il **decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.** La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

## ATTUAZIONE DELLA SENTENZA CORTE COST. 223/2012

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2012 n. 223 (Pres. Quaranta, est. Tesauro) ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

L'art. 1 comma 98 della Legge di stabilità, «al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica», stabilisce che «*l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 29 ottobre 2012 n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza*».

Quanto al contenzioso pendente, il comma stabilisce che «*i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti*». Ai sensi dell'art. 1 comma 1000, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

**ENTRATA IN VIGORE delle norme sin qui elencate: dalla data di pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta ufficiale (art. 1 comma 101).**

## CODICE ANTIMAFIA ED AZIONI ESECUTIVE

I commi 189 - 206 dell'art. 1 della legge di Stabilità, introducono modifiche importanti al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in punto (tra l'altro) di efficacia del provvedimento di sequestro, confisca e custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati. Per quanto di rilevanza ai fini civilistici, si segnalano le norme contenute nei commi 194 - 206. Le disposizioni segnalate regolano i rapporti tra misure di prevenzione e garanzie dei creditori, il procedimento di liquidazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, condotto dalla Agenzia nazionale.

\*\*\*

# CONTRIBUTO UNIFICATO

## Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013

### PROCESSO CIVILE ORDINARIO <sup>(1)</sup>

Valore	Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00	€ 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00	€ 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00	€ 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00	€ 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00	€ 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00	€ 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000,00	€ 1.466,00

(1) La cifra del contributo unificato aumenta in caso di Giudizio di Appello (da 37 a 55,50; da 85 a 127,50; da 206 a 309; da 450 a 675; da 660 a 990; da 1.056 a 1.584; da 1.466 a 2.199). Tale contributo unificato “aumentato” dal 30 gennaio 2013 raddoppierà ulteriormente (per la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni - anche incidentali - venissero dichiarate inammissibili, improcedibili o fossero totalmente respinte (da 55,50 a 111; da 127,50 a 255; da 309 a 618; da 675 a 1.350; da 990 a 1.980; da 1.056 a 3.168; da 2.199 a 4.398).

### VALORE INDETERMINABILE

Procedimento	Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile	€ 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace	€ 206,00

### CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

Valore	Riduzione del contributo
<i>Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:</i>	50%



<b>Procedimento d'ingiunzione</b>	
<b>Procedimento per la convalida di sfratto</b>	
<b>Procedimento cautelare</b>	
<b>Provvedimenti possessori</b>	
<b>Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo</b>	50%
<b>Giudizio di sfratto per morosità</b>	50%
<b>Giudizio di sfratto per finita locazione</b>	50%
<b>Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento</b>	50%
<b>Procedimento sommario di cognizione</b>	50%
<b>Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002</b>	50%

#### **Giudice di Pace**

I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

#### **Contributo ordinario**

Per i processi in materia di locazione

Per i processi in materia di comodato

Per i processi in materia di occupazione senza titolo

Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

## **PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

<b>Procedimento</b>	<b>Importo del contributo</b>
<b>Separazione consensuale (711 c.p.c.)</b>	€ 37,00
<b>Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)</b>	€ 37,00



<b>Procedimento di divorzio</b>	€ 85,00
(scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario) Separazione giudiziale	€ 85,00

## ALTRI PROCEDIMENTI

Procedimento	Importo del contributo
<b>Procedimenti di volontaria giurisdizione</b>	€ 85,00
<b>Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss</b>	€ 37,00
<b>Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)</b>	€ 85,00 Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)
<b>Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione</b>	CU ordinario
<b>Opposizione ad ordinanza - ingiunzione</b>	C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002
<b>Processi dinanzi alla Corte di Cassazione</b>	C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

## PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

Procedimento	Importo del contributo
<b>Processi di esecuzione per consegna o rilascio</b>	€ 121,00
<b>Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00</b>	€ 37,00
<b>Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00</b>	€ 121,00
<b>Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare</b>	€ 121,00

Processi di esecuzione immobiliare	€ 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi	€ 146,00

## PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Procedimento	Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo	Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	€ 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	CU ridotto della metà
Istanza di fallimento	€ 85,00

## PROCEDIMENTI ESENTI

Procedimento	Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile	Esente
Processi in materia tavolare	Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:	Esente
Procedimenti di assenza e morte presunta	
Procedimenti di assenza e morte presunta	
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa	Esente
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge "Pinto")	
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02	
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	

## PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Procedimento	Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie	€ 37,00
(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)	

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente
Giudizio di Cassazione	CU ordinario

## PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

Procedimento	Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi	€ 300,00
Ricorsi avverso il silenzio	€ 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato	€ 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego	Contributo ridotto a metà, salvo quanto previsto dall'art. 9, co. 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito	€ 1.800,00 <b>(prima: 1.500,00)</b>
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti	€ 2.000,00 <b>(prima: unica voce, 4.000,00)</b>
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00	
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità	€ 4.000,00 <b>(prima: unica voce, 4.000,00)</b>

amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti	
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00	
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti	€ 6.000,00 <b>(prima: unica voce, 4.000,00)</b>
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00	
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	€ 650,00
Altri ricorsi	€ 650,00

*Nei casi di cui all'art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.*

## **RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI**

<b>Valore</b>	<b>Importo del contributo</b>
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28	€ 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00	€ 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00	€ 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00	€ 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00	€ 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00	€ 1.500,00

**Azione civile nel procedimento penale** Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la

domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto

---

**Impresa** Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

---

\*\*\*

## LA TABELLA DELLE ALTRE NOVITA'

<b>Ammortizzatori sociali</b>	Ridefinizione delle regole per il calcolo delle indennità ASPL e aumento dei fondi destinati all'integrazione salariale dei lavoratori in cassa integrazione.
<b>Antimafia</b>	Inserite nel codice antimafia nuove norme sulla destinazione dei beni confiscati alle mafie e del ricavato della vendita di tali beni.
<b>Assicurazioni</b>	L'acconto sulle riserve tecniche delle assicurazioni sale dallo 0,35% allo 0,50% (2012) per poi scendere allo 0,45% (2013).
<b>Banche</b>	Le deduzioni riconosciute alle banche per il maggior valore riconosciuto al riallineamento (deduzione degli ammortamenti) per l'imposta sostitutiva sono posticipate di 5 anni. L'imposta si paga in unica rata del 16% entro il 16 giugno 2013 e non più a rate.
<b>Cartelle esattoriali</b>	Annulate tutte le cartelle per importi fino a € 2.000,00 iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1999 decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Entro 90 gg. dal ricevimento del primo atto della procedura coattiva o cautelare il contribuente può presentare domanda per far valere le ragioni di non esigibilità. Se entro 220 gg. l'ente non comunica nulla, il ruolo è annullato di diritto (per approfondimenti vedi anche l'articolo <u>Cartelle esattoriali, la legge di stabilità annulla solo quelle fino a 2.000 euro?</u> di Matteo Sances). Per importi fino a € 1.000,00 non si può procedere ad azioni esecutive o cautelari prima di 120 gg. dall'invio dell'avviso col dettaglio del ruolo. Istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione coattiva mediante ruolo.
<b>Congedi parentali</b>	A partire dal 1° gennaio 2013, ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del figlio, potrà astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, complessivo tra padre e madre, fruibile anche a ore; i Ccnl dovranno dettare la specifica regolamentazione. Il padre e la madre, alternativamente, possono beneficiare anche di permessi per la malattia del bambino, che deve essere documentata dal medico curante con certificato trasmesso in via telematica direttamente all'Inps.
<b>Deduzioni e detrazioni</b>	Detraibili le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per un importo pari al 19% dell'onere.
<b>Demanio</b>	Riconosciuto ai concessionari/locatari il diritto di prelazione per l'acquisto dei

beni dati in concessione o locazione e non più necessari per finalità istituzionali, al prezzo di mercato.

**Donazione e traffico di organi**

Nuove norme per la tutela dei donatori di organi e la repressione del traffico di organi.

**Evasione fiscale**

I proventi derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale e le altre somme ricavate dalle attività di recupero fiscale effettuate dalle Regioni confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale finalizzato al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

**Expo 2015**

Nuovi stanziamenti per lo sviluppo e l'attività dell'Expo 2015.

**Farmaci**

Abrogate e sostituite le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sulla farmacovigilanza dall'entrata in vigore del decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute previsto dalla legge di stabilità.

**Fatturazione**

Adeguamento alle nuove regole IVA previste dalla Direttiva CE 2010/45. Ampliamento delle operazioni da fatturare alle prestazioni di servizi e cessioni di beni non territoriali e obbligo di indicare in fattura sempre partita IVA o codice fiscale del cessionario/consumatore finale.

**Giustizia amministrativa**

Aumenta il contributo unificato per tutti i tipi di procedimento.

**Giustizia digitale**

Introdotta l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e disciplinate le notificazioni telematiche a mezzo PEC.

**Imprese, arti e professioni**

La deducibilità delle spese per le auto aziendali scende dal 27,5 % al 20%. Rivalutazione obbligata del 15% dei redditi fondiari di terreni, dominicali e agrari. Previste particolari agevolazioni al credito per le piccole e medie imprese.

**Impugnazioni civili**

Raddoppiano le somme del contributo a carico del proponente in caso di soccombenza integrale o di impugnazione che venga dichiarata inammissibile o improcedibile, a partire dal 30 gennaio 2013.

**IMU**

Soppressa la quota di riserva allo Stato del gettito IMU che rimane tutto ai Comuni e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con parte dell'imposta. Rimane invece la quota riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo, con aliquota base fissata allo 0,76%. Introduzione

dell'Imu sugli immobili della Chiesa dal 1° gennaio 2013.

**IRAP**

Deduzioni forfetarie sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti differite al 2014. Differita al 2014 anche la definizione dell'ammontare dei beni strumentali in base al quale un imprenditore o un professionista potrà essere considerato assoggettabile o no all'imposta.

**IRPEF**

Aumentano dal 2013 le detrazioni per i figli a carico di lavoratori e pensionati che passano da € 800,00 a € 950,00 per ciascun figlio e da € 900,00 a € 1.220,00 per i figli minori di 3 anni, aumentate di € 400,00 per ogni figlio portatore di handicap e di € 200,00 per ogni figlio a partire dal primo per chi ha più di 3 figli a carico.

**IVA**

Aumenterà di un solo punto (dal 21% al 22% l'aliquota ordinaria) dal 1° luglio 2013. Dimezzato quindi l'iniziale aumento previsto di due punti ed eliminato l'aumento dal 10% all'11% per i generi alimentari.

**IVAFE e IVIE**

Spostamento dell'istituzione dell'IVAFE e dell'IVIE al 2012. Aliquota base IVIE dello 0,76% meno il credito d'imposta pari alla patrimoniale versata nello Stato ove si trova l'immobile.

**Nautica**

Istituito il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

**Pensioni**

Esteso il regime previgente alla riforma effettuata con il D.L. n. 201/2011 anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, aventi determinati requisiti.

**Pubblico impiego**

Reintrodotto il regime del TFS per i dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000 ed usciti tra il gennaio 2011 e ottobre 2012, che dovranno essere ri-liquidati. Possibilità di proroga fino al 30 giugno dei contratti a termine superiori a 36 mesi e possibilità di riservare il 40% dei posti nei concorsi pubblici a chi ha superato 3 anni di servizio come co.co.co. Blocco per un altro anno del rinnovo dei contratti.

**Ricerca**

Istituito presso la Presidenza del CdM un Fondo per la concessione di un credito di imposta e la riduzione del cuneo fiscale per la ricerca e lo sviluppo destinato a piccole e medie imprese.

**Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Riaperti i termini per rideterminare il valore di terreni agricoli ed edificabili nonché delle partecipazioni in società di qualunque tipo, escluse quelle quotate in mercati regolamentati. La relativa perizia dovrà essere asseverata entro il 30 giugno 2013 e dovrà farsi riferimento al valore dei beni alla data del 1° gennaio 2013.



<b>Salari</b>	Impegno a ridurre la tassazione sui salari di produttività per 1,6 miliardi di euro nel biennio 2013-2014 (previo accordo tra le parti sociali).
<b>Scuola</b>	Riduzione della spesa e regolamentazione delle ferie fruibili.
<b>SLA</b>	Autorizzazione alla spesa di 275 milioni per il 2013 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze.
<b>Sisma</b>	Previsti finanziamenti agevolati e crediti d'imposta a favore dei territori colpiti da sisma.
<b>TARES</b>	Dal 1° gennaio 2013 sostituisce TIA e TARSU e sarà pagata a partire da aprile 2013. Costituita da due quote: una per coprire tutti i costi di raccolta e smaltimento rifiuti e l'altra per coprire i costi relativi ai servizi cd. indivisibili dei Comuni.
<b>Trasporti</b>	Stanziamiento di 800 milioni di euro per studi e progetti e di ulteriori 1,6 miliardi (2013) per il trasporto pubblico locale. Stanziamento di fondi per la manutenzione e prosecuzione dei lavori alle reti ferroviaria e stradale.
<b>Tobin Tax</b>	Introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie relative a strumenti finanziari partecipativi (sono esclusi i titoli di Stato). L'aliquota è dello 0,2% del valore della transazione; prevista un'ulteriore imposta dello 0,02% per le operazioni prettamente speculative. Solo per il 2013 l'aliquota sarà dello 0,22%.
<b>Università</b>	Il budget potrà crescere del 3% annuo. Istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università e previsti nuovi stanziamenti e incentivi per la concessione di borse di studio.